

N. 587/2020 / CIRCOLARE / Prot. 631.2020 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI 04 dicembre 2020

Alle aziende associate

COVID 19: VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021

Gentili Associati.

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il <u>DL n. 158 del 2 dicembre 2020</u> ed il del <u>Dpcm 3 dicembre 2020</u> che recano le ultime disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla pandemia in atto, alla luce di una curva epidemiologica sostanzialmente stabile ed in vista anche delle imminenti festività natalizie.

Il decreto legge prevede innanzitutto un prolungamento del limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm), portandolo dagli attuali 30 a 50 giorni.

Queste sono le misure in sintesi che entrano in vigore dal 4 dicembre 2020 e che saranno valide fino alla data del 15 gennaio 2021.

Spostamenti

- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno <u>vietati gli spostamenti tra Regioni diverse</u> (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1º gennai 2021, saranno <u>vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi</u>, salvo anche qui per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà <u>vietato spostarsi nelle seconde case</u> che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 ed il 1° gennaio 2021, il divieto varrà anche per le seconde case che si trovano in un Comune diverso dal proprio.

Resta inoltre in vigore il **"coprifuoco" notturno** dalle ore 22,00 alle ore 5,00, con l'eccezione della notte di Capodanno durante la quale sarà esteso fino alle ore 7,00 della mattina del primo gennaio.

www.confapiemilia.it - info@confapiemilia.it



Attività commerciali e ristorazione

Viene previsto che:

• fino al 6 gennaio 2021 l'esercizio delle <u>attività commerciali al dettaglio</u> è consentito <u>fino alle ore</u> 21,00;

• nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati

e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi

commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili;

resta valida <u>l'eccezione per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi</u>

alimentari, tabacchi ed edicole, rivendite di prodotti agricoli e florovivaistici;

• le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite

dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00;

il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano

tutti conviventi;

• dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta

consentita senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive

limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati, mentre dalle ore 18,00 del 31-12-2020 e fino alle

ore 7,00 del 01-01-2021, sarà consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive solo

con servizio in camera;

resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 22,00, la

ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

• gli impianti dei comprensori sciistici restano chiusi e riapriranno solo dal 7 gennaio 2021.

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi - Tel.

059/894811 - Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore

Confapi Emilia

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

2